



## COMUNICATO N. 249/DIV – 1 GIUGNO 2023

249/801

“CAMPIONATO SERIE C 2022– 2023”

### SECONDO TURNO FASE PLAY OFF NAZIONALE – GARE DEL 31 MAGGIO 2023

Si riportano i risultati delle gare di ritorno del secondo turno Fase Play Off Nazionale disputate il 31 Maggio 2023:

#### GARE DI RITORNO

##### GARA 1

VIRTUS ENTELLA    PESCARA                    2-3

##### GARA 2

PORDENONE        LECCO                                    1-3

##### GARA 3

CROTONE            FOGGIA                                  2-2

##### GARA 4

CESENA              L.R. VICENZA                          0-0

#### GARE DEL 31 MAGGIO 2023

#### DECISIONI GIUDICE SPORTIVO

Il Giudice Sportivo Dott. Stefano Palazzi, assistito da Irene Papi e dal Rappresentante dell'A.I.A. Sig. Marco Ravaglioli, nella seduta del 1 Giugno 2023 ha adottato le deliberazioni che di seguito integralmente si riportano:

#### PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

In base alle risultanze degli atti ufficiali sono state deliberate le seguenti sanzioni disciplinari:  
Il Giudice Sportivo,

premesso che in occasione delle gare di ritorno del secondo turno della Fase Play Off Nazionale i sostenitori delle Società Cesena, Crotone, Foggia, Lecco, L.R. Vicenza, Pordenone, Pescara e Virtus Entella, hanno, in violazione della normativa di cui agli artt. 25 e 26 CGS:

- introdotto nell'impianto sportivo ed utilizzato esclusivamente nel proprio settore, materiale pirotecnico di vario genere (petardi, fumogeni e bengala), rispetto al cui uso non sono state segnalate conseguenze dannose;

considerato che nei confronti delle Società sopra indicate ricorrono congiuntamente le circostanze di cui all'art. 29, comma 1, lett. a), b) e d) C.G.S.,

#### DELIBERA

salvi i provvedimenti di seguito specificati, di non adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti delle Società di cui alla premessa, in ordine al comportamento dei loro sostenitori come sopra descritto.

#### **SOCIETA'**

#### **AMMENDA**

€ 3500

#### **CROTONE**

A) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi da alcuni suoi sostenitori, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, violenza morale e offesa dell'altrui dignità, consistiti:

1. nell'essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al momento della realizzazione della rete da parte della propria squadra, portati a ridosso della balaustra di recinzione e avere indirizzato ripetuti sputi verso i componenti della panchina del Foggia alcuni dei quali colpivano gli stessi;
2. nell'essersi alcuni dei suoi sostenitori, posizionati in Tribuna Centrale, al termine del primo tempo e al 97° minuto della gara, indirizzato sputi verso i componenti della panchina del Foggia;

B) per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Sud, al 2° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco tre bicchieri di plastica vuoti e otto bottiglie da ½ litro in plastica semipiene;
2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Sud, al 33° minuto del secondo tempo, una palla di carta verso il portiere della squadra avversaria;
3. nell'aver lanciato, dal Settore Tribuna, al 39° minuto del secondo tempo, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco che colpiva un componente della panchina aggiuntiva della squadra avversaria;
4. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Sud, al 41° minuto del secondo tempo, sul terreno di gioco in prossimità dell'area di rigore occupata dal portiere della squadra avversaria, due bottiglie semipiene;
5. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Sud, al 49° minuto del secondo tempo, una bottiglia in plastica da ½ litro sul terreno di gioco;
6. nell'aver lanciato, dal Settore Curva Sud, al 51° minuto del secondo tempo, tre bottiglie in plastica da ½ litro semipiene e, dal Settore Tribuna, una bottiglietta in plastica da ½ litro semipiena sul terreno di gioco;

7. nell'aver lanciato, dal Settore Tribuna, al 52° minuto del secondo tempo, acqua sul terreno di gioco che andava a colpire alcuni componenti della panchina della squadra avversaria;

8. per avere lanciato, dal Settore Tribuna Centrale, al termine della gara, mentre la Quaterna Arbitrale raggiungeva l'ingresso degli spogliatoi, tre bottiglie in plastica semipiene sul terreno di gioco di cui una colpiva l'Arbitro sulla gamba, provocandogli dolore;

9. per avere lanciato, dal Settore Tribuna, al termine della gara, mentre la squadra avversaria raggiungeva l'ingresso degli spogliatoi, undici bottiglie in plastica da ½ litro semipiene sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerati i modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (referto arbitrale, r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800

### **FOGGIA**

per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti:

1. nell'aver lanciato, dal Settore Curva loro riservato, al 9° minuto del primo tempo ed al 5° minuto del secondo tempo, due petardi nel recinto di gioco;

2. nell'aver lanciato, dal Settore Curva, al 40° minuto del secondo tempo una bottiglia da ½ litro in plastica semipiena sul terreno di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che la Società sanzionata disputava la gara in trasferta, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed., r. c.c.).

€ 800

**VIRTUS ENTELLA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori, posizionati nel Settore Gradinata Sud, integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato, prima dell'inizio della gara, sul terreno di gioco, in corrispondenza dell'area di rigore, con le squadre già schierate in campo, un fumogeno che ha reso necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S valutate le modalità complessive dei fatti, rilevato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi adottati ex art. 29 C.G.S. (r. proc. fed., r. c.c).

€ 300

**CESENA** per fatti contrari alle norme in materia di ordine e di sicurezza e per fatti violenti commessi dai suoi sostenitori integranti pericolo per l'incolumità pubblica, consistiti nell'aver lanciato quattro bicchieri semipieni sul recinto di gioco.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 6, 13, comma 2, 25 e 26 C.G.S., valutate le modalità complessive dei fatti, considerato che non si sono verificate conseguenze dannose e considerate le misure previste e poste in essere in applicazione dei modelli organizzativi

attuati ex art. 29 C.G.S (r. proc. fed.).

## **DIRIGENTI NON ESPULSI**

INIBIZIONE A SVOLGERE OGNI ATTIVITA' IN SENO ALLA F.I.G.C. A RICOPRIRE CARICHE FEDERALI ED A RAPPRESENTARE LA SOCIETA' NELL'AMBITO FEDERALE A TUTTO IL **15 AGOSTO 2023**

VRENNA RAFFAELE (CROTONE)

A) per avere, al 47° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento non corretto e irrispettoso nei confronti dell'Arbitro, in quanto inveiva nei confronti dello stesso e, con un pugno, colpiva una barriera laterale della propria panchina, sfondandola;

B) per avere, al termine della gara, aggredito, mettendogli le mani addosso, il calciatore della squadra avversaria VACCA ANTONIO JUNIOR, il quale rimaneva immobile e non reagiva. Il VRENNA veniva, quindi, allontanato grazie all'intervento degli Agenti della DIGOS della Questura di Crotone.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett a), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta (r. proc. fed., r. c.c.).

## **ALLENATORI NON ESPULSI**

### **AMMONIZIONE (1 INFR)**

ZAULI LAMBERTO (CROTONE)

## **CALCIATORI ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER QUATTRO GARE EFFETTIVE ED EURO 500 DI AMMENDA**

D'ERRICO ANDREA (CROTONE)

A) per avere, al 21° minuto del secondo tempo, tenuto un comportamento offensivo nei confronti dell'Arbitro in quanto si alzava dalla panchina, usciva dall'area tecnica e, con reiterati gesti osceni, proferiva nei suoi confronti frasi offensive;

B) per avere, dopo la notifica del provvedimento di espulsione e mentre veniva scortato fuori dal recinto di gioco, trattenuto dai propri dirigenti, sotto il tunnel che conduce agli spogliatoi, reiterato il suo comportamento, pronunciando nei confronti del IV Ufficiale frasi offensive e minacciose;

C) per avere, al termine della gara, nella zona antistante gli spogliatoi, tenuto un comportamento ingiurioso e gravemente irrispettoso nei confronti del IV Ufficiale e della Squadra Arbitrale, avvicinandosi allo stesso in modo minaccioso, puntando il dito contro il suo petto e pronunciando frasi offensive ed irrispettose nei confronti della Quaterna Arbitrale;

D) per avere, al termine della gara, colpito, rompendolo, un pannello in policarbonato presente nell'area antistante gli spogliatoi.

Ritenuta la continuazione, misura della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 36, comma 2, lett. A) e B), C.G.S., valutate le modalità complessive della condotta e considerato il minimo edittale previsto ex art. 36 cit. (r. IV Ufficiale, r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA**

BRUSCAGIN MATTEO (PORDENONE)

per avere, al 31° minuto del secondo tempo, tenuto una condotta gravemente antisportiva commettendo un fallo su un avversario e impedendo un'evidente opportunità di segnare una rete.

Misura della sanzione in applicazione degli artt. 13, comma 2, e 39 C.G.S.

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER DOPPIA AMMONIZIONE**

REALI STEFANO ROBERTO

(VIRTUS ENTELLA)

### **CALCIATORI NON ESPULSI**

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA EURO 500 DI AMMENDA**

ANDREA DINI

(CROTONE)

A) per avere, al termine della gara, pronunciato un'espressione blasfema per tre volte mentre stava rientrando negli spogliatoi;

B) per avere, tenuto un comportamento non corretto, in quanto, nella circostanza sub A), colpiva con un pugno il tabellone collocato davanti all'ingresso dello spogliatoio, sfondandolo.

Ritenuta la continuazione, misura e irrogazione della sanzione in applicazione degli artt. 4, 13, comma 2, e 37 C.G.S., applicati i principi enunciati nella decisione 0102/CSA 2021-2022 (r. proc. fed.).

### **SQUALIFICA PER UNA GARA EFFETTIVA PER RECIDIVITA' IN AMMONIZIONE (II INFR)**

RUTJENS OLIVA CHRISTIAN

(FOGGIA)

KARGBO AUGUSTUS

(CROTONE)

BROSCO RICCARDO

(PESCARA)

MILANI LORENZO

(PESCARA)

PALMIERO LUCA

(PESCARA)

BURRAI SALVATORE

(PORDENONE)

### **AMMONIZIONE (I INFR)**

DI NOIA GIOVANNI

(FOGGIA)

VACCA ANTONIO

(FOGGIA)

ARDIZZONE FRANCESCO

(LECCO)

BUNINO CRISTIAN

(LECCO)

ILARI CARLO

(LECCO)

CIOFI ANDREA

(CESENA)

SHPENDI STIVEN

(CESENA)

SILVESTRI LUIGI

(CESENA)

CARRARO MARCO

(CROTONE)

CERNIGOI IACOPO

(CROTONE)

DINI ANDREA

(CROTONE)

BOBEN MATIJA

(PESCARA)

DELLE MONACHE MARCO

(PESCARA)

TORRASI EMANUELE

(PORDENONE)

GRECO JEAN FREDDI PAS

(L.R. VICENZA)

IERARDI MARIO

(L.R. VICENZA)

FAVALE GIULIO

(VIRTUS ENTELLA)

IL GIUDICE SPORTIVO

Dott. Stefano Palazzi



Si precisa che i predetti provvedimenti potranno essere impugnati con ricorso da presentarsi con le modalità e i termini stabiliti dall'art. 71 C.G.S.

Il contributo previsto per il reclamo potrà essere pagato tramite una delle seguenti modalità:

- addebito su conto campionato;
- assegno circolare non trasferibile intestato a F.I.G.C. Roma;
- bonifico bancario IBAN F.I.G.C. IT73R0100503309000000010000

Gli importi delle ammende irrogate con il presente Comunicato saranno addebitati sul conto campionato delle società

Publicato in Firenze il 1 Giugno 2023

IL PRESIDENTE

Matteo Marani